

**ALLEGATO "C" al Repertorio n.1149 Fascicolo n.738**  
**FONDAZIONE A.I.G.A. - "TOMMASO BUCCIARELLI" ETS**

**STATUTO**

**Art. 1 - GENESI E DENOMINAZIONE**

1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione A.I.G.A. - Tommaso Bucciarelli ETS", in onore dell'Avv. Tommaso Bucciarelli che è stato tra gli ideatori e promotori della "Associazione Italiana Giovani Avvocati".

L'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

2. La sede legale è stabilita in Roma, Via Tacito, 50. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede dovrà formare oggetto di comunicazione all'Autorità di Controllo.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

4. Le attività della Fondazione si esplicano su tutto il territorio nazionale.

**Art. 2 - SCOPI ED AMBITO DELL'ATTIVITA'**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, anche indirettamente, è apolitica ed aconfessionale.

2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017. In particolare, nell'ambito della formazione professionale, la Fondazione ha lo scopo principale di promuovere la formazione continua degli avvocati, con particolare attenzione alle giovani generazioni, e di favorirne lo sviluppo professionale, anche a livello logistico ed organizzativo, promuovendo le attività di risoluzione alternativa delle controversie e l'uso dell'arbitrato e dell'arbitraggio.

3. Per perseguire tali scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- organizzare corsi di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, nonché corsi per ogni altra attività di interesse per gli Avvocati con particolare attenzione per la giovane avvocatura;
- svolgere e promuovere attività culturali e di approfondi-

mento nel campo delle scienze giuridiche, nonché costituire centri di studio e ricerca, istituire banche dati;

- esercitare attività editoriale, esclusa l'edizione di giornali quotidiani, e di comunicazione in relazione alle materie giuridiche, utilizzando qualsiasi mezzo a tal fine idoneo anche allo scopo di promuovere la conoscenza delle attività e dei programmi della fondazione;

- favorire le specializzazioni forensi organizzando, a beneficio dei giovani avvocati, attività informative e di orientamento nei percorsi volti al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi ed entro i limiti di cui al DM 144/2015. Con riferimento al conseguimento del titolo di avvocato specialista attraverso lo svolgimento degli appositi percorsi formativi, la Fondazione si impegna a sollecitare le associazioni e gli enti accreditati a stipulare convenzioni che prevedano condizioni di particolare favore per i giovani avvocati.

4. La Fondazione può esercitare, in via secondaria e strumentale, comunque secondo i criteri e nei limiti di legge e in particolare dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali ed, esemplificativamente, anche le seguenti attività:

a) nell'ambito delle attività di risoluzione alternativa delle controversie (in sigla ora in avanti altresì detta ADR):

- istituire una Camera di Conciliazione che organizzi e svolga attività di mediazione ai sensi del DLGS 28/10, previo riconoscimento ad operare ai sensi del DM 180/10; nonché qualsiasi altro servizio di ADR, quali negoziazioni, mediazioni, arbitrati e arbitrati tecnici nel rispetto delle norme di legge senza limitazione di materia o territorio;

- organizzare corsi di formazione aventi ad oggetto le tematiche di cui sopra;

- approfondire gli studi in materia ADR organizzando a tal fine seminari, convegni e qualsivoglia tipo di evento formativo;

- pubblicare riviste, atti e notiziari con il fine di diffondere gli studi in tema di ADR

- ai fini del raggiungimento del proprio scopo la Fondazione potrà gestire e registrare marchi e altri segni distintivi volti a caratterizzare l'attività ed i servizi offerti dalla Fondazione stessa, in particolare attività di promozione, formazione, informazione

b) diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, dell'arbitraggio e, dunque, si propone di:

- organizzare un servizio di: 1) arbitrato rituale per il quale le parti incaricano il ramo arbitrale della Fondazione di risolvere una o più questioni con i poteri ed obblighi

della funzione giurisdizionale ordinaria ai sensi degli articoli 806 e ss. c.p.c.; 2) arbitrato irrituale e cioè decisioni aventi fra le parti valore negoziale; 3) arbitraggi aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati;

- prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini, onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato commerciale come metodo di risoluzione nelle controversie;

- organizzare e promuovere convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione per i possibili utilizzatori degli strumenti di cui ai superiori punti 1), 2) e 3) e azioni comuni con altre istituzioni, anche specializzate, italiane e straniere, ovvero con associazioni economiche, imprenditoriali e professionali, o con altri organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, comunque interessati alla diffusione delle procedure di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra indicati;

- fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli. Nel perseguimento dei propri scopi, il ramo arbitrale della Fondazione assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti al soddisfacimento dell'interesse pubblico. Essa opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell'azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione interna del ramo arbitrale della Fondazione sarà normato da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

### **Art. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, la stipula di convenzioni o protocolli d'intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria o dalla stessa posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;

c) operare sia direttamente sia mediante la partecipazione in società, enti, fondazioni, consorzi e qualsiasi altra forma associativa - concorrendo anche alla costituzione degli enti anzidetti - nonché collaborare e stabilire relazioni in forma stabile od occasionale con enti aventi finalità similari, con le istituzioni forensi, con le associazioni forensi, con altri ordini professionali, università, centri di studio e di ricerca, anche esteri, e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica che ne condivide gli scopi. Il tutto ferma l'esclusione delle attività vietate o riservate ai sensi di legge;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali al raggiungimento degli scopi statutari

e) promuovere e organizzare eventi culturali, convegni, incontri, e tutte le iniziative coerenti con gli scopi della Fondazione;

f) sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

g) svolgere ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, la Fondazione ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari.

Tutte queste attività devono essere svolte in modo non prevalente rispetto agli scopi indicati nel precedente articolo e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento degli stessi, e ferma l'esclusione delle attività riservate ai sensi di legge, sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia. **Art. 4 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

2. Si compone di:

a) un fondo di dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila), che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione strumentale al mantenimento della personalità giuridica, nonché si compone del fondo di cui all'art 4 comma 2 lett. a) e dall'art 18 comma 2 lett. a) del DM 180/2010 pari ad Euro 10.000,00 (diecimila). Di tali fondi verranno date evidenze contabili e verranno adoperati nelle modalità e nei limiti previsti dall'ordinamento. Il Fondo di Dotazione nel suo insieme è indisponibile e deve essere mantenuto nella sua consistenza.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

3. La Fondazione può richiedere mutui e finanziamenti anche di medio termine con diritto per il finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, a condizione che il contratto di finanziamento sia redatto in forma scritta (diversamente l'erogazione si intenderà a titolo di apporto non ripetibile).

4. Fatta eccezione per quanto ricevuto dalla Fondazione in virtù di contratti di mutuo o di finanziamenti in genere, qualunque apporto o versamento in qualsiasi modo denominato, effettuato a favore della Fondazione, non può essere ripetuto, in alcun caso, neanche in caso di scioglimento, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che ha effettuato l'apporto o il versamento in favore della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione vigila sulle diminuzioni del patrimonio della Fondazione e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dal Codice del Terzo Settore o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario ovvero opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività occorrente alla Fondazione.

#### **Art. 5 - FONDO DI GESTIONE**

1. Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone di un Fondo di gestione, costituito da tutti i valori, beni e diritti che non compongono il fondo di dotazione, e in particolare:

- dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dai proventi delle proprie attività non destinati a incremento del patrimonio;
- dagli eventuali contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche nonché dall'unione europea e da altri enti internazionali.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

#### **Art. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

1. Sono Organi necessari della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere;

- e) il Direttore Amministrativo;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore legale (qualora sia obbligatorio per legge o sia facoltativamente nominato).

**Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (in seguito anche "CDA") composto da numero 16 (sedici) membri:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- il Direttore Amministrativo,
- il direttore dell'articolazione "Formazione, Aggiornamento e Scuola di Politica Forense",
- il direttore dell'articolazione "Specializzazioni",
- il direttore dell'articolazione "ADR",
- il consigliere "area nord",
- il consigliere "area centro",
- il consigliere "area sud",
- cinque consiglieri semplici.

2. Il CDA viene nominato dalla Giunta Nazionale A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati (costituita con atto del 7 gennaio 1966 a rogito notaio Panvini Rosati di Roma, rep. 31325) nella prima adunanza successiva alla nomina della Giunta stessa. Per tutte le competenze attribuite in questo Statuto alla Giunta Nazionale A.I.G.A., questa assume le proprie decisioni in conformità alla normativa ad essa applicabile.

3. Il CDA ha durata biennale e resta in carica fino all'elezione del nuovo CDA. Il CDA alla scadenza del biennio resta in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'insediamento del nuovo CDA.

4. Possono essere nominati componenti del CDA della Fondazione gli avvocati che sono associati o sono stati associati A.I.G.A.; i componenti del CDA non devono aver riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Il CDA nominato in data 25 novembre 2021 ha il potere di integrare la propria compagine per il numero dei membri richiesti per la sua completa composizione, nominando i nuovi componenti e definendo tutte le qualifiche consiliari, sulla base di una designazione della Giunta Nazionale A.I.G.A.. Questo stesso CDA, così formato, rimane in carica fino alla scadenza naturale, quindi fino alla nomina del successivo CDA, con decisione da assumersi secondo le regole sopra previste.

**Art. 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede all'ammi-

nistrazione e alla gestione della Fondazione con più ampi poteri. In particolare, il CDA:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto e sugli eventuali regolamenti della Fondazione funzionali a disciplinare l'organizzazione e l'attività, ivi compresa quella di prestazione dei servizi di mediazione e ADR, più in generale da parte della Fondazione, dei mediatori e degli altri ausiliari e collaboratori;
- b) determina gli indirizzi strategici dell'attività della Fondazione, stabilisce gli obiettivi generali dalla stessa perseguiti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo nei termini di legge;
- d) delibera l'assunzione del personale, determina gli stipendi, le indennità e i compensi per il personale e i collaboratori, nonché i tariffari di mediazione;
- e) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni e di immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
- f) accetta donazioni ed eredità;
- g) designa i rappresentanti negli organi delle società e degli altri enti partecipanti;
- h) delibera sulla stipula di atti e contratti sia con privati che con la pubblica amministrazione;
- i) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
- l) delibera sull'istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione le funzioni, i poteri e la durata;
- m) approva i regolamenti utili al funzionamento della Fondazione e delle sue articolazioni;
- n) approva lo schema dei contratti editoriali da stipularsi ed i regolamenti relativi alla proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- o) bandisce concorsi e borse di studio;
- p) istituisce delegazioni, uffici e/o sedi secondarie;
- q) promuove e coordina l'attività dei dipartimenti e ne verifica l'efficienza e l'osservanza delle finalità statutarie;
- r) delibera l'attribuzione di numero cinque consiglieri per ciascuna articolazione in base alle proprie competenze;
- s) delibera su ogni altra materia di interesse della fondazione.

**Art. 9 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il CDA si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno presso la sede o altrove, purché sul territorio italiano.

2. È ammessa la possibilità che la riunione del CDA si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o di-

stinti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:

a) sia convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad avere certezza della ricezione dell'invito con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con almeno 48 ore di preavviso;

b) vengano indicati nell'avviso di convocazione: il luogo fisico e/o le modalità di collegamento audio/video e/o i luoghi audio/video collegati in cui gli intervenuti potranno affluire;

c) gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, devono essere spediti a mezzo raccomandata a/R oppure a mezzo fax oppure a mezzo posta elettronica con conferma di ricezione o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, qualora non vi sia stata convocazione, le riunioni possono ugualmente svolgersi se vi sia la presenza personale e/o in collegamento audio o video di tutti i membri del CDA stesso.

3. Il CDA delibera a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto si intendono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

4. Le adunanze possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

6. Il CDA, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle riunioni, con funzioni consultive senza diritto di voto, uno o più componenti dei dipartimenti tematici o soggetti terzi.

7. Delle attività compiute nel corso delle riunioni del CDA è redatto verbale riportato sul libro dei verbali del CDA, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 10 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente, unitamente a tutto il CDA, è nominato dalla Giunta Nazionale A.I.G.A. in carica alla prima adunanza successiva alla nomina della stessa. Egli presiede altresì il CDA, ne coordina i lavori ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare:

- a) rappresenta la Fondazione di fronte a terzi con ogni più ampia facoltà, inclusa quella di agire e resistere avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- b) provvede agli atti di ordinaria amministrazione e stipula i contratti;
- c) cura le relazioni con gli enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi;
- d) esegue le deliberazioni adottate dal CDA;
- e) in caso di urgenza ha facoltà di adottare atti di straordinaria amministrazione da sottoporre alla ratifica del CDA da convocarsi entro quindici giorni;
- f) convoca il CDA come previsto dal precedente articolo del presente statuto;
- g) supervisiona le attività dei direttori di articolazioni e, coadiuvato da questi, cura le relazioni con le Istituzioni Forensi, le Associazioni Forensi, gli altri ordini professionali, le Università, i centri di studio e di ricerca e con ogni altro soggetto pubblico o privato, ente o persona fisica, comunque di interesse per l'ente, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

2. Il Presidente non è rieleggibile e la sua carica è incompatibile con quella di Presidente Nazionale o componente di giunta nazionale dell' A.I.G.A..

3. Il Presidente può essere convocato alle adunanze della giunta dell' A.I.G.A. per riferire sulle attività di Fondazione.

#### **Art. 11 - VICE PRESIDENTE**

1. Il Vicepresidente è eletto dalla Giunta Nazionale A.I.G.A. unitamente al Presidente e tutto il CDA; egli coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; svolge ogni attività delegatagli dal Presidente e/o dal CDA.

#### **Art. 12 - SEGRETARIO**

1. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti da Presidente della Fondazione.

2. E' responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione della Fondazione.

#### **Art. 13 - TESORIERE**

1. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione, in particolare:

- a) individua con il CDA i consulenti esterni cui è affidata la tenuta dei libri contabili e fiscali obbligatori, la predisposizione del progetto del conto consuntivo e del bilancio di previsione da sottoporre all'esame del revisore legale in vista dell'approvazione del CDA;
- b) individua, d'intesa con il CDA, i professionisti cui vengono affidati gli adempimenti in materia lavoristica;

- c) provvede, unitamente e/o disgiuntamente dal Presidente, alle operazioni finanziarie ivi compresa apertura di conti correnti bancari e postali con firma congiunta con il Presidente;
- d) collabora con i direttori delle articolazioni per ogni aspetto inerente alla gestione economica e finanziaria delle attività ad essi affidate;
- e) assicura al revisore legale costante accesso a informazioni, atti e documenti inerenti alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Fondazione.

**Art. 14 - CONSIGLIERI D'AREA**

1. I consiglieri di area curano i rapporti con le sezioni A.I.G.A. dislocate sul territorio di competenza e partecipano alle attività di gestione dell'articolazione tematica cui sono assegnati.

**Art. 15 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

1. Il Direttore Amministrativo partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio, coordina l'attività degli organi della Fondazione e dei dipartimenti, promuove il reperimento delle risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli scopi statutari, esercitando le funzioni che gli siano delegate dal Presidente.

**Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO**

- 1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
- 2. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.
- 3. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 17 - DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

- 1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione che viene convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
- 2. I membri dell'Organo di Controllo, sono rieleggibili.
- 3. L'Organo di Controllo è nominato dalla Giunta Nazionale A.I.G.A., a cui è attribuito anche il potere di disporre la revoca.
- 4. Il CDA nominato in data 25 novembre 2021 ha il potere di nominare il primo Organo di Controllo, con funzione di revisore legale, sulla base di una designazione della Giunta Nazionale A.I.G.A.. Alla cessazione dell'incarico dell'Organo di Controllo così nominato, la nuova nomina dello stesso avverrà con decisione da assumersi secondo le regole sopra previste.

#### **Art. 18 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza dello Statuto, sul rispetto di tutta la normativa applicabile all'Ente (Codice del Terzo Settore e relative disposizioni di attuazione, Codice civile e ogni altra normativa applicabile), sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- b) vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, ove applicabili;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 Codice del Terzo Settore;
- e) attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore;
- f) può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, a detto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- g) può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

2. L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Controllore Unico è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. In tale ultimo caso, la convocazione è effettuata con avviso spedito mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché le materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'incontro. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno quarantotto ore prima.

#### **Art. 19 - COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di Controllo svolge la propria attività percependo un compenso deliberato e approvato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla normativa applicabile all'Ente e di quanto indicato dalla Giunta Nazionale A.I.G.A..

#### **Art. 20 - ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISORE LEGALE**

1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo (anche se monocratico) e in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. La nomina del revisore legale spetta alla Giunta Nazionale A.I.G.A., a cui è attribuito anche il potere di disporre la revoca. I costi di detto revisore restano a carico della

Fondazione.

3. Il Revisore Legale dura in carica tre esercizi sociali e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione che viene convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

4. Il Revisore Legale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

#### **Art. 21 - ARTICOLAZIONI DELLA FONDAZIONE**

1. La Fondazione organizza le proprie attività istituzionale mediante tre articolazioni. Esse sono:

- a) Formazione e aggiornamento e scuola di politica forense;
- b) Specializzazioni;
- c) ADR.

2. L'attività di ciascuna articolazione è disciplinata dal presente statuto, dalle delibere del CDA e, nel rispetto delle norme di cui alla legge professionale e ai regolamenti del CNF.

3. I direttori di ciascuna articolazione coordinano l'attività della propria articolazione e vigilano sul corretto svolgimento delle attività.

#### **Art. 22 - ARTICOLAZIONE "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - SCUOLA DI POLITICA FORENSE" E RUOLO DEL PROPRIO DIRETTORE**

1. Il direttore dell'articolazione denominata Formazione e Aggiornamento - Scuola di Politica Forense si occuperà, con la collaborazione di cinque membri di CDA e l'ausilio dei dipartimenti tematici di organizzare l'attività di formazione e aggiornamento degli avvocati, mediante la predisposizione di percorsi di approfondimento dei diversi settori della professione e iniziative volte alla valorizzazione della funzione culturale e sociale dell'avvocato, in particolare del giovane avvocato.

2. Per perseguire tali scopi la Fondazione potrà:

- istituire e sostenere centri di studio e ricerca,
- istituire banche dati e compiere indagini e sondaggi;
- istituire scuole e corsi di formazione e aggiornamento ovvero cooperare con scuole e corsi già esistenti.

3. Il direttore di articolazione organizza e gestisce la Scuola di Politica Forense che si propone di rafforzare le competenze di coloro i quali intendano divenire soggetti attivi nelle istituzioni forensi e nelle associazioni forensi sviluppando adeguate competenze.

#### **Art. 23 - ARTICOLAZIONE SPECIALIZZAZIONI E RUOLO DEL PROPRIO DIRETTORE**

1. Il direttore dell'articolazione Specializzazioni si occuperà di creare accordi di collaborazione con le associazioni e gli enti accreditati, i cui programmi didattici siano conformi al regolamento contenuto nel decreto 144/2015 e alle linee generali elaborate dalla commissione permanente.

2. Obiettivo di questa articolazione è quella di fornire all'avvocatura ed in particolare ai giovani avvocati, la possibilità di frequentare corsi di specializzazione a costi calmierati.

**Art. 24 - ARTICOLAZIONE ADR**

1. Il direttore dell'articolazione ADR coordina e dirige la Camera di Conciliazione istituita presso la Fondazione e a tal fine, unitamente ai cinque membri del CDA assegnati-

- organizza l'attività di mediazione nonché qualsiasi altro servizio di ADR;

- organizza corsi di formazione;

il tutto in conformità al Regolamento della Camera di Conciliazione a tale scopo adottato ed approvato dal CDA.

**Art. 25 - DIPARTIMENTI TEMATICI**

1. Sono istituiti dipartimenti tematici, tenendo conto anche delle materie previste dal D.M. 144/2015 i cui componenti vengono individuati dal Presidente di concerto con il Presidente A.I.G.A. alla prima seduta del CDA, dopo la sua nomina.

2. Ogni dipartimento avrà un coordinatore e un segretario e sarà composto in numero variabile di componenti in base alle necessità e resterà in carica per la medesima durata del CDA.

3. I componenti dovranno avere o aver rivestito la carica di socio A.I.G.A..

**Art. 26 - BILANCIO**

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo le vigenti norme in materia, in particolare quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

**Art. 27 - ESTINZIONE E SCIoglimento**

1. La Fondazione si estingue:

a) quando il patrimonio è diventato insufficiente agli scopi;

b) per le altre cause previste dall'art. 27 del Codice civile;

c) per delibera del CDA adottata con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto.

2. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole della Giunta Nazionale A.I.G.A..

**Art. 28 - CLAUSOLA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle leggi italiane vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e relative disposizioni di attuazione, al Codice civile e ad ogni altra normativa applicabile in materia di fondazioni.

f/to: Valeria CHIODA - Donatomarco PIRRO Notaio (con l'impronta del sigillo).